SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissione nazionale per le società e la borsa

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1999 concernenti l'individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto.

Da 99A9239 a 99A9253

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 207

CAMERA DEI DEPUTATI

Bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1994, e annesse relazioni. Rapporti del Comitato tecnico di controllo (art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659).

99A9406

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 novembre 1999, n. **436.**

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elargizione alle vittime del disastro aereo di Verona

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.

2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio;* detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

4. Il prefetto di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, nei limiti complessivi di 1.600 milioni di lire.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3596):

Presentato dai senatori BONFIETTI e UCCHIELLI il 26 ottobre 1998.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 novembre 1998, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª e 8ª.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 29 marzo 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 31 marzo 1999.

Approvato il 20 aprile 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5941):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 aprile 1999, con pareri delle commissioni II, III, V, VI e IX.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 5 maggio 1999; 6 ottobre 1999.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 21 ottobre 1999.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 26 ottobre 1999 ed approvato il 27 ottobre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è il seguente:

«Art. 6. — La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile».

99G0509

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n. **437.**

Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676;

Visti gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 7, 288, 289, 290, 292, 293 e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per carta di identità elettronica, il documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune su supporto informatico;

b) per documento d'identità elettronico ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il documento analogo alla carta d'identità elettronica e rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno di età;

c) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

d) per dati identificativi della persona, il nome, il cognome, il sesso, la statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto;

e) per «altri dati» le informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino;

f) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, organizzativo, funzionale e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relative alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta di identità;

g) per pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 2.

Rilascio della carta di identità e del documento di identità elettronico

1. La carta di identità elettronica e il documento d'identità elettronico sono rilasciati dal comune di residenza o d'iscrizione all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.

2. Il documento d'identità elettronico è rilasciato a seguito della prima iscrizione anagrafica. Il suo rinnovo è facoltativo. Se non rinnovato, il documento conserva validità unicamente quale documento di attribuzione del codice fiscale.

3. Il Ministero delle finanze genera ed assegna alle persone fisiche il codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni con le procedure di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994. La procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 3.

Forma, contenuto e funzione della carta d'identità elettronica e del documento di identità elettronico

1. La carta di identità elettronica e il documento d'identità elettronico devono contenere, con immediata visibilità e memorizzati con modalità informatiche di sicurezza sul documento ai sensi dell'articolo 8:

a) dati identificativi della persona;

b) codice fiscale;

c) dati di residenza;

d) cittadinanza;

e) fotografia;

f) eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio;

g) codice numerico identificativo del documento, codice del comune di rilascio, data del rilascio e data di scadenza;

h) sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela.

2. Il documento d'identità elettronico può essere rilasciato anche senza la fotografia del titolare; in tal caso esso non è valido per l'espatrio.

3. Il documento d'identità elettronico (munito della fotografia del titolare) consente l'espatrio del minore di età inferiore ai dieci anni alle stesse condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

4. La carta d'identità elettronica ed il documento d'identità elettronico possono contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli necessari per la certificazione elettorale e altri dati al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa. Fra questi ultimi possono essere ricompresi anche dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti da apposite linee guida emanate dal Ministero della sanità di concerto con le altre amministrazioni interessate. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, questi possono essere inseriti nei documenti solo su richiesta dell'interessato, con le modalità ivi previste.

5. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dal comune alla competente questura con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 8.

Art. 4.

Firma digitale e chiave biometrica

1. La carta di identità elettronica può contenere le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nonché gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.

Art. 5.

Validità temporale della carta d'identità e del documento d'identità elettronico

1. La carta di identità elettronica ha validità di cinque anni. La medesima validità ha il documento d'identità elettronico privo della fotografia del titolare.

2. Il documento d'identità elettronico munito della fotografia del titolare ha validità di due anni.

Art. 6.

Procedure di interdizione dell'operatività elettronica in caso di smarrimento o furto della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico.

1. In caso di smarrimento o di furto sono previste procedure di interdizione dell'operatività della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico, definite con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 8.

Art. 7.

Pagamenti informatici

1. La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune interessato e l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, delle modalità di inserimento e validazione dei dati necessari.

Art. 8.

Regole tecniche e di sicurezza

1. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti d'identità elettronici di cui al presente decreto, specificate le caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonché stabilite le modalità di verifica da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

2. In particolare, le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le modalità di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti.

3. Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilità dei documenti in corso di validità.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità, l'accessibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento.

Art. 9.

Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di utilizzazione della carta di identità elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

1. Le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e del responsabile del progetto stesso.

3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di determinazioni negative, da parte del Ministero dell'interno, in merito alla conformità di progetto stesso al presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni è sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la sperimentazione non risulti conforme alle finalità del presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della ripresa della sperimentazione, l'amministrazione può presentare, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle osservazioni formulate.

Art. 10.

Comitato di monitoraggio

1. Ferma restando la competenza del Ministro dell'interno per l'autorizzazione delle sperimentazioni, è costituito un comitato di monitoraggio composto da diciotto membri, di cui tre della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due del Dipartimento della funzione pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due del Ministero delle finanze, due del Ministero della sanità, tre dei comuni, designati dalla conferenza Stato-città e autonomie locali, due dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni di collegamento tra la fase di sperimentazione e la fase di avvio a regime della carta d'identità elettronica. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sulla validità dei progetti avviati e dei servizi previsti nelle sperimentazioni;

b) effettua il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni al fine di valutare e favorire le interrelazioni tra le stesse;

c) formula proposte per la migliore utilizzazione dei documenti elettronici, una volta conclusa la sperimentazione;

d) garantisce il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in cui la carta d'identità elettronica o il documento elettronico contengano dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale, con la sperimentazione della tessera sanitaria nazionale.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilita la data a decorrere dalla quale i comuni possono rilasciare la carta d'identità elettronica in sostituzione dello stesso documento su supporto cartaceo, nonché il documento d'identità elettronico di cui al presente decreto.

2. Trascorsi cinque anni dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 1, la carta d'identità è rilasciata soltanto su supporto informatico.

3. I comuni adottano un piano di sviluppo e revisione dei sistemi informativi automatizzati in attuazione di quanto stabilito dal presente decreto, attenendosi

altresì alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 1999

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BASSANINI

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 291

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo del comma 10, dell'art. 2, della legge n. 127/1997 vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, è il seguente:

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, reca: «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il testo degli articoli 3 e 4 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 3. — Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali».

«Art. 4. — L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza».

— Il testo degli articoli 7, 288, 289, 290, 292, 293 e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 7. — I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.

La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.

Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza».

«Art. 288. — La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.

Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale».

«Art. 289. — La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.

I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso.

Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti.

Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilità del podestà.

La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.

Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.

È vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo.

L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa».

«Art. 290. — Insieme colla carta d'identità, l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco.

Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è trasmesso, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente.

Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del prefetto, è trasmesso al Ministero dell'interno.

Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identità hanno la validità di tre anni, a norma dell'art. 3 della legge di pubblica sicurezza e che pertanto coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione».

«Art. 292. — Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero.

L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario»

«Art. 293. — Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identità, quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei titolari.

Si considerano equipollenti alla carta di identità le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato».

«Art. 294. — La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1998.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994 (Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1994, n. 148, è il seguente:

«2. I comuni, al momento della prima iscrizione nel registro della popolazione residente, attribuiscono alle persone fisiche il codice individuale, la cui generazione è gestita attualmente dal Ministero delle finanze; detta amministrazione, avvalendosi nell'ambito del proprio sistema informativo di una banca dati di riferimento contenente i codici già attribuiti, genera il codice sulla base dei dati trasmessi dai comuni, garantendone l'unicità».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), è il seguente:

«Art. 14. — Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo i cittadini che hanno compiuto il decimo anno di età, salvo le cause ostative contemplate nella presente legge.

Tuttavia, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera *a)*:

1) i minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il cui uso è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione — rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'art. 3, lettera *a)* — il nome della persona, dell'ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati.

La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto;

2) i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto».

— Il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici), è il seguente:

«Art. 22 *(Dati sensibili)*. — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis*. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-*bis*. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione, alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1998.

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 20 *(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676.

3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici».

«Art. 21 *(Gestione informatica del flusso documentale)*. — 1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto».

99G0473

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 novembre 1999.

Concentrazione massima ammissibile per il parametro Vanadio nelle acque destinate al consumo umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Rilevato che nell'allegato I del predetto decreto viene riportato il parametro Vanadio ma non viene fissata alcuna concentrazione massima ammissibile, analogamente a quanto figura nella direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Ritenuto che, in attesa dei risultati di ulteriori studi, per motivi precauzionali, occorre stabilire una Concentrazione massima ammissibile per il parametro Vanadio;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Esperito quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica, delle regole tecniche, indicata nella direttiva 83/189/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, al parametro 54 Vanadio nella colonna «Concentrazione massima ammissibile» viene inserito il valore di «50» e nella colonna «Osservazioni» viene depennata l'espressione «Per memoria».

Il presente decreto entra in vigore quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

99A9969

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 maggio 1999.

Modificazioni al piano di razionalizzazione e riconversione delle spadare in attuazione dell'art. 7 della decisione del Consiglio 99/27/CE del 17 dicembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, modificata dalle leggi 10 febbraio 1992, n. 165 e 21 maggio 1998, n. 164;

Vista la decisione del Consiglio n. 97/292/CE del 28 aprile 1997, relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione dell'attività di pesca con reti da posta derivante;

Vista la delibera 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la quale è stato approvato il piano 1997/1999 per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare (piano spadare);

Visto il proprio decreto 23 maggio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1997) recante modalità tecniche di attuazione del predetto piano;

Vista la circolare n. 60128 del 26 giugno 1997 recante norme esplicative per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto 23 maggio 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997), con la quale, tra l'altro, è stato fissato al 31 marzo 1999 il termine per la presentazione delle domande di adesione al piano spadare per l'anno 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998, recante modifiche all'art. 11 del citato regolamento (CE) n. 894/97;

Considerato che con detto regolamento l'attività di pesca con reti da posta derivante viene consentita fino al 31 dicembre 2001 ad un numero di navi non superiore al 60% delle unità che hanno usato tale sistema di pesca nel periodo 1995-1997 e sempre che vengano rispettate le condizioni introdotte con il citato regolamento (CE) n. 1239/98;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1998 l'adesione al piano spadare è stata superiore al 40%;

Vista la decisione del Consiglio n. 99/27/CE del 17 dicembre 1998, recante modifiche alla citata decisione n. 97/292/CE;

Vista la legge n. 135 del 3 maggio 1997, di conversione del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, concernente la possibilità di erogare anticipazioni fino al 50% dei contributi pubblici dello SFOP;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1998) di approvazione degli schemi di polizza assicurativa e di fidejussione bancaria per la richiesta anticipata di contributi SFOP;

Vista la nota in data 26 marzo 1999 con la quale le associazioni di categoria hanno rappresentato la necessità di prorogare al 30 giugno 1999 la scadenza per accedere alle indennità previste dal piano spadare;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta al fine di consentire la più efficace attuazione del piano;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 9 aprile 1999, hanno reso parere favorevole;

Visto il decreto ministeriale n. 32314/1162 del 29 aprile 1999 con il quale il dirigente Giuseppe Aulitto è stato temporaneamente incaricato di svolgere le funzioni di direttore generale della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 7 della decisione del Consiglio 99/27/CE del 17 dicembre 1998, all'art. 2, comma 1, del decreto 23 maggio 1997, citato in premessa, i termini «alla data del 22 luglio 1996» sono sostituiti da «nel 1995, 1996 o 1997».

Art. 2.

1. Il termine fissato al 31 marzo 1999 per la presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare per l'anno 1999 è prorogato al 30 giugno 1999.

2. È consentita l'erogazione anticipata del 50% dell'indennità di buonuscita o riconversione previa presentazione di polizza assicurativa o di fidejussione bancaria.

3. Ai fini dell'adesione al piano per l'anno 1999, l'originale della licenza di pesca e la rete utilizzata per l'esercizio dell'attività di pesca devono essere messe a disposizione della competente Capitaneria di porto a conclusione della fase istruttoria per l'emissione del provvedimento di liquidazione dell'indennità e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2001. Decorso tale termine l'istanza sarà archiviata.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale 23 maggio 1997, è così modificato:

«*3.* Entro il 30 giugno 1999 si provvederà all'approvazione di un progetto di ricerca finalizzato ad individuare, a seguito dell'attuazione del piano spadare, le conseguenze socio-economiche, occupazionali e di salvaguardia delle risorse, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, nonché la ricaduta su altri mestieri di pesca.».

Art. 4.

1. Alle unità che non aderiscono al piano di razionalizzazione e riconversione è consentita l'attività di pesca con reti da posta derivante fino al 31 dicembre 2001 sempreché vengano rispettate le condizioni introdotte con il regolamento (CE) n. 1239/98 citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 maggio 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1999
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 307

99A9971

DECRETO 5 ottobre 1999.

Termine di proroga per la presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e riconversione delle spadare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, modificata dalle leggi 10 febbraio 1992, n. 165, e 21 maggio 1998, n. 164;

Vista la decisione del Consiglio n. 97/292/CE del 28 aprile 1997, relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione dell'attività di pesca con reti da posta derivante;

Vista la delibera 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la quale è stato approvato il piano 1997-1999 per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare (piano spadare);

Visto il proprio decreto 23 maggio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1997) recante modalità tecniche di attuazione del predetto piano;

Vista la circolare n. 60128 del 26 giugno 1997 recante norme esplicative per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto 23 maggio 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997), con la quale, tra l'altro, è stato fissato al 31 marzo 1999 il termine per la presentazione delle domande di adesione al piano spadare per l'anno 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;

Visto il regolamento (CE) 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998, recante modifiche all'art. 11 del citato regolamento (CE) n. 894/97;

Considerato che con detto regolamento l'attività di pesca con reti da posta derivante viene consentita fino al 31 dicembre 2001 ad un numero di navi non superiore al 60% delle unità che hanno usato tale sistema di pesca nel periodo 1995-1997 e sempre che vengano rispettate le condizioni introdotte con il citato regolamento (CE) n. 1239/98;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1998 l'adesione al piano spadare è stata superiore al 40%;

Vista la decisione del Consiglio n. 99/27/CE del 17 dicembre 1998, recante modifiche alla citata decisione n. 97/292/CE;

Visto il decreto ministeriale in data 3 maggio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 3 giugno 1999 al registro n. 1 Ministero politiche agricole, foglio n. 307, con il quale il termine fissato al 31 marzo 1999 per la presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e riconversione delle spadare per l'anno 1999 è stato prorogato al 30 giugno 1999;

Visto il verbale della riunione congiunta del Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare e della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, tenuta in data 13 luglio 1999 che hanno reso parere favorevole all'unanimità in ordine alla proroga al 30 settembre 1999 del termine per la presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e riconversione delle spadare;

Vista la nota in data 24 settembre 1999, n. 144/V con la quale le associazioni di categoria hanno rappresentato la necessità di prorogare al 15 novembre 1999 la scadenza dei termini di presentazione delle domande per accedere alle indennità previste dal piano spadare;

Ritenuto opportuno accogliere la predetta richiesta al fine di ottenere la massima adesione possibile al piano;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che nella seduta del 4 ottobre 1999 hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Il termine fissato per la presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare per l'anno 1999 è prorogato al 15 novembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 ottobre 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 274

99A9970

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1999.

Determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali delle entrate di Torino, relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze che prevede la creazione degli uffici delle entrate e la soppressione degli uffici delle imposte dirette, del registro, dell'imposta sul valore aggiunto e delle sezioni staccate della direzione regionale delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nel quale è stato previsto che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* con il quale sono istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali, dei quali viene determinata la competenza territoriale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto del direttore generale che, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individua come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto, ma prevede anche che la competenza possa essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2637/99 del 16 novembre 1999, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* con il quale viene fissata l'attivazione degli uffici delle entrate di Torino in data 26 novembre;

Rilevato che l'attuale dislocazione territoriale degli studi notarili in Torino non permette una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro tra i quattro uffici delle entrate;

Sentito in proposito il consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo;

Visto il verbale della riunione tenuta dal consiglio notarile il 5 ottobre 1999;

Considerato che la suddivisione dei notai secondo le preferenze espresse nella predetta riunione non permette una equa distribuzione degli stessi tra i quattro uffici, attribuendo uno sproporzionato maggior carico di lavoro al primo ufficio circoscrizionale;

Ritenuto opportuno, al fine di una imparziale distribuzione sul territorio, utilizzare la suddivisione in «zone statistiche» interne alle circoscrizioni della città aggiornata dal comune di Torino in occasione del censimento del 1991;

Preso atto delle preferenze espresse per gli uffici circoscrizionali 2, 3 e 4 e della destinazione naturale dei notai ricadenti nella competenza degli uffici circoscrizionali 2, 3 e 4;

Ritenuto necessario dividere tra i quattro uffici tutti i notai ubicati nelle circoscrizioni 1 e 3, che non hanno espresso preferenze per gli altri uffici circoscrizionali;

Ritenuto equo assegnare i notai secondo la seguente suddivisione:

ufficio delle entrate di Torino 1: notai ubicati nella circoscrizione 1, zona statistica 8;

ufficio delle entrate di Torino 2: notai ubicati nella circoscrizione 1, zone statistiche 1 e 5;

ufficio delle entrate di Torino 3: notai ubicati nella circoscrizione 1, zone statistiche 10, 18, 26 e 27 e nella circoscrizione 3, tutte le zone statistiche;

ufficio delle entrate di Torino 4: notai ubicati nella circoscrizione 1, zone statistiche 3, 4, 6 e 7;

Decreta:

Art. 1.

La competenza degli uffici circoscrizionali delle entrate di Torino, relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate, è determinata sulla base degli uniti elenchi in cui sono individuati gli studi notarili rientranti nell'ambito delle competenze di ciascun ufficio.

Art. 2.

Il consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai, che vengono, già sin d'ora, assegnati alla competenza del secondo ufficio circoscrizionale.

Art. 3.

La predetta suddivisione, in vigore dal 26 novembre 1999, è valida fino al 15 luglio 2000 e sarà confermata o modificata a seguito di un esame congiunto tra le due parti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 novembre 1999

Il direttore regionale: ORSI

N. Progr.	Cognome e nome
	UFFICIO ENTRATE TORINO 1
1	Adami Giancarlo
2	Antoniotti Paolo
3	Anzalone Rosario
4	Callari Bennati Anna Maria
5	Castiglione Silvana
6	Colombo Anna
7	D'Ambrosi Mauro
8	Dacomo Dorothy
9	Ferrero Luca
10	Galleano Bruno
11	Gallo Orsi Gianfranco
12	Gallo Orsi Maurizio
13	Giordano Federico
14	Ingaramo Angelo
15	Mambretti Enrico
16	Marnetto Roberto
17	Marocco Antonio Maria
18	Martino Roberto
19	Merzari Ferdinando
20	Migliardi Carlo Alberto
21	Musso Luigi
22	Nardello Natale
23	Olivero Fabrizio
24	Olivero Melchiorre
25	Palea Matilde
26	Palermo Nicola
27	Pesce Mattioli Flavia
28	Podio Maurizio
29	Restano Giovanni Battista
30	Ricciotti G. Battista
31	Rinaudo Giovanni
32	Rossi Felice
33	Rostagno Angiolina
34	Sartorelli Astore Rossella
35	Scarabosio Aldo
36	Sebastianelli Oscar
37	Viscusi Gennaro
38	Volpe Giuseppe
	UFFICIO ENTRATE TORINO 2
1	Ardissone Giulia
2	Bazzoni Daniele
3	Berruto Angelo
4	Biino Giulio
5	Calcagnile Candido
6	Castellano Cinzia
7	Chianale Angelo
8	Ciluffo Francesca
9	Corongiu Maschio Alessandra
10	De Magistris Riccardo
11	Demaria Paolo
12	Eleuteri Gianluca
13	Ferraris Francesco
14	Fochesato Alessandro
15	Ghione Oscar
16	Lobetti Bodoni Federico
17	Mazzola Mario
18	Mazzucco Luigi
19	Meduri Andrea
20	Minasi Eugenio
21	Pastore Diego
22	Perotti Giorgio
23	Pregno Alberto
24	Prever Enrico
25	Prever Gianpiero
26	Priano Roberto
27	Quaglino Rinaudo Luisa
28	Revigliono Agostino
29	Revigliono Paolo
30	Sbarrato Giuseppe
31	Tessitore Bruno
32	Tomaselli Giuseppe
	UFFICIO ENTRATE TORINO 3
1	Astore Placido
2	Baglio Bruno
3	Beligni Annese Sandra
4	Beltrami PierLuigi
5	Bertani Paolo
6	Bima Caterina
7	Boero Pietro
8	Bonomo Paolo
9	Caligaris Pier Carlo
10	Ceraolo Carmelo
11	De Pascale Ezio
12	Dell'Aquila Carla
13	Franchini Franco
14	Gamba Benvenuto
15	Gianelli Giuseppe
16	Gili Guido
17	Goria Francesco
18	Lattanzi Benedetta
19	Martucci Pierangelo
20	Mascolo Angelo
21	Morano Alberto
22	Morone Ettore
23	Morone Giuseppina
24	Motta Giuseppe
25	Pelissa Claudio
26	Piglione Francesco
27	Quirico Mario
28	Restivo Alfredo
29	Rosboch Chiara
30	Rossi Mario Enrico
31	Silvestro Vincenzo
32	Spaziante Imperia
33	Strati Giuseppe
34	Travostino Mario
35	Turbil Marradi Maria
36	Valente Marco
	UFFICIO ENTRATE TORINO 4
1	Ansalone Maria Pia
2	Barbagallo Salvatore
3	Bassetti Remo
4	Bertolino Marina
5	Bertolino Marina
6	Boggio Carlo
7	Cappetta Leonardo
8	Cauchi Patrizia
9	Chieco Rodolfo
10	De Leo Roberto
11	De Lorenzo Natale
12	De Matteis Tortora Giuseppe
13	Di Capua Mussomeli Caterina
14	Filippone Maria Concetta
15	Grassi Reverdini Giancarlo
16	Ioli Giovanna
17	La Placa Giorgio
18	Lazzerini Emanuela
19	Maccarone Santino Francesco
20	Perosino Fernanda
21	Prevete Grazia
22	Rosani Emma
23	Sarto Mario
24	Sicignano Mario
130	Totale

9910063

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Conferimento alla regione Campania, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno in materia di convenzioni *ex lege* n. 64/1986. (Deliberazione n. 89/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernete il trasferimento di funzioni dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, così come modificato ed integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 96/1993 che disciplina la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE;

Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha integrato il comma 108, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie relative ad opere finanziate sui fondi della ex Agensud;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera *f)*, che stabilisce il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal sopra citato art. 23 della legge n. 449/1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, concernente l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto lo schema di delibera esaminato dal CIPE nella seduta dell'11 novembre 1998, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità di conferimento delle attività in questione alle regioni, in attuazione delle norme sopra citate, trasmessa alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le valutazioni di competenza prima dell'adozione della formale deliberazione;

Viste le convenzioni stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, da una parte, e i comuni di Caserta e Benevento, dall'altra, regolante i finanziamenti per la realizzazione delle opere di cui all'elenco di seguito riportato:

N. conv.	Ente attuatore	Opere	Importo convenz. (milioni)
96/87	Comune di Caserta	Prolungamento della v. Ruggiero da v. Laviano alla strada comunale di Tuoro	2.350
97/87	Comune di Caserta	Cavalcavia alla linea ferrata tra la SS n. 7 Appia alla provinciale Appia - Il tratto	6000
241/87	Comune di Caserta	Fiera e mercato - infrastrutture e servizi comuni alla v. Ruta I stralcio	3.000
378/87	Comune di Caserta	Interventi sul sistema di trasporti e ristrutturazioni per il S.U. di Caserta - strada Casolla-Mezzano	1.000
388/87	Comune di Caserta	Asse infrastrutturale viario attrezzato di parcheggi nella città	5.000
528/87	Comune di Caserta	Realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Prefettura	1.000
529/87	Comune di Caserta	Nuovo assetto viario di S. Benedetto - prolungamento viale delle industrie per il collegamento alla variante ANAS Caserta-Maddaloni	2.650
816/87	Comune di Caserta	Studio sul sistema urbano di Caserta	1.500
646/87	Comune di Caserta	Asse di supporto delle infiastrutture di P.R.G. contrade Olivola - 5. Vitale - Roseto	7.250

Vista la nota n. 10224 dell'11 marzo 99 con la quale il comune di Caserta ha rappresentato l'opportunità di una rimodulazione degli interventi di cui alle convenzioni sopra citate per meglio integrarli nel più generale programma di infrastrutture proposto dal comune nell'ambito della legge n. 208/1998;

Vista la nota n. 19178 del 24 marzo 1998 con la quale il comune di Benevento ha comunicato che la regione Campania, con delibera di giunta del 10 marzo 1998, ha assegnato un finanziamento di lire 5.900 milioni per il completamento funzionale dell'opera di cui alla convenzione n. 646/1987 sopra citata, per cui si rende necessaria una unitaria responsabilità del finanziamento dell'opera;

Rilevato che le funzioni programmatiche e normative relative alle questioni segnalate dai comuni di Caserta e Benevento sono state attribuite dalle norme prima richiamate alla regione Campania;

Ritenuto opportuno, quindi, procedere al trasferimento di dette convenzioni alla regione Campania da subito e nelle more del trasferimento dell'intera materia;

Visto l'accordo in tal senso comunicato dal presidente della regione Campania con note n. 935 del 16 aprile 1999 e n. 976 del 20 aprile 1999;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono approvati, in attuazione della normativa indicata in premessa, i criteri e le modalità di conferimento alla regione Campania di tutte le funzioni di competenza del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti in forza dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente agli interventi citati in premessa.

1. La regione Campania subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, anche processuali, intercorrenti tra il CIPE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti, da una parte, e gli enti attuatori, le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla realizzazione degli interventi trasferiti, dall'altra.

2. L'ammontare delle risorse da trasferire alla regione, corrispondente alle funzioni conferite, sarà pari a quello risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento finanziato, rilevata all'atto del trasferimento, tenuto conto di conguagli e recuperi. Il loro ammonte, così determinato, non può essere variato in conseguenza di oneri diversi derivanti dall'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite.

3. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi oggetto del trasferimento. Le economie comunque conseguite (revoche, chiusure anticipate, economie nella realizzazione degli interventi, recuperi IVA, interessi attivi, ecc.) resteranno a disposizione della regione che potrà utilizzarle nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 415/1992, convertito nella legge n. 488/1992.

4. Al trasferimento delle risorse provvederanno, secondo le rispettive competenze, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti che vi potrà provvedere con le modalità di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le somme di cui al precedente punto 2, saranno accreditate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dalla Cassa depositi e prestiti, secondo le rispettive competenze, per singolo finanziamento, sul conto corrente infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Campania.

6. Le somme erogate in anticipazione a fronte di convenzioni oggetto di revoca, se non utilizzate dai soggetti attuatori, saranno considerate erogazioni già effettuate a valere delle risorse finanziarie trasferite. Le somme erogate in anticipazione a fronte di convenzioni oggetto di revoca e utilizzate dai soggetti attuatori, qualora valutate dalla regione come legittimamente spese, si configurano come erogazioni già effettuate e, quindi, non rientrano tra quelle oggetto di trasferimento a meno che tale valutazione non sia, in tutto o in parte, negativa e non sia effettuata entro un anno dall'atto di trasferimento. Tutte le operazioni di compensazione (attive o passive) relative alle convenzioni oggetto di revoca saranno effettuate all'atto del trasferimento dell'intera materia.

7. In attuazione dei criteri sopra stabiliti e secondo le compatibilità di bilancio, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvederà alla quantificazione delle risorse finanziarie corrispondenti agli interventi da trasferire. Gli stessi decreti stabiliranno la decorrenza dell'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite contestualmente all'accredito delle corrispondenti risorse finanziarie con le modalità di cui ai precedenti punti 4 e 5.

8. All'attuazione della presente delibera provvederà il servizio centrale di segreteria del CIPE del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di intesa con la Cassa depositi e prestiti e con la regione Campania. Gli uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, attraverso un'opportuna azione di coordinamento con gli uffici regionali, forniranno ogni assistenza affinché il trasferimento delle funzioni avvenga senza alcun ritardo ed ostacolo al normale disbrigo delle attività.

9. Al momento del trasferimento dell'intera materia saranno individuate le modalità di trasmissione al CIPE dei dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla realizzazione degli interventi, sulla base di schemi definiti con il Sistema informativo degli investimenti territoriali (SINIT), operante presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Per la gestione delle somme di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con esclusione delle eventuali anticipazioni, alla Cassa depositi e prestiti spetta il rimborso delle spese di amministrazione nella misura già stabilita con delibera del CIPE del 20 novembre 1995, incrementata di un ulteriore 0,01%.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 23

99A10005

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Conferimento alla regione siciliana, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, relative alla convenzione n. 15/1987. (Deliberazione n. 104/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento di funzioni dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, così come modificato ed integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 96/1993 che disciplina la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE;

Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha integrato il comma 108, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie relative ad opere finanziate sui fondi della ex Agensud;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera *f),* che stabilisce il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal sopra citato art. 23 della legge n. 449/1997;

Visto lo schema di delibera esaminato questo comitato nella seduta dell'11 novembre 1998, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità di conferimento delle attività in questione alle regioni, in attuazione delle norme sopra citate, trasmesso alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le valutazioni di competenza prima dell'adozione della formale deliberazione;

Vista la convenzione n. 15/87, stipulata tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'autorità portuale di Palermo, regolante il finanziamento di lire 32.000 milioni per la realizzazione di opere speciali per la deviazione e il convogliamento definitivo delle acque del Passo di Rigano sboccanti all'Acquasanta nel Porto industriale di Palermo;

Vista la nota n. 2286 del 18 maggio 1999 con la quale la presidenza della regione siciliana, ritenuta urgente e indifferibile l'esecuzione dell'opera di cui alla convenzione sopra citata, in attuazione del programma della rete fognaria del comune di Palermo e per la prosecuzione della costruzione del bacino di carenaggio in muratura per navi da 150.000 tpl, ha richiesto il trasferimento del suddetto finanziamento, nelle more del trasferimento dell'intera materia, in attuazione della normativa sopra richiamata;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della regione siciliana per la validità delle motivazioni che la sottendono;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono approvati, in attuazione della normativa indicata in premessa, i criteri e le modalità di conferimento alla regione siciliana di tutte le funzioni di competenza di questo comitato, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti in forza dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'intervento di cui alla convenzione n. 15/87 citata in premessa.

1. La regione siciliana subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, anche processuali, intercorrenti tra il CIPE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti, da una parte, e gli enti attuatori, le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla realizzazione idegli interventi trasferiti, dall'altra.

2. L'ammontare delle risorse da trasferire alla regione, corrispondente alle funzioni conferite, sarà pari a quello risultante dalla situazione contabile dell'intervento finanziato, rilevata all'atto del trasferimento, tenuto conto di conguagli e recuperi. Il loro ammontare, così determinato, non può essere variato in conseguenza di oneri diversi derivanti dall'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite.

3. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi oggetto del trasferimento. Le economie comunque conseguite (revoche, chiusure anticipate, economie nella realizzazione degli interventi, recuperi IVA, interessi attivi, ecc.) resteranno a disposizione della regione che potrà utilizzarle nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 415/1992, convertito nella legge n. 488/1992.

4. Al trasferimento delle risorse provvederanno, secondo le rispettive competenze, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti che potrà operare con le modalità di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le somme di cui al precedente punto 2, saranno accreditate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dalla Cassa depositi e prestiti, secondo le rispettive competenze, sul conto corrente infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione siciliana.

6. In attuazione dei criteri sopra stabiliti e secondo le compatibilità di bilancio, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvederà alla quantificazione delle risorse finanziarie corrispondenti all'intervento da trasferire. Lo stesso decreto stabilirà la decorrenza dell'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite contestualmente all'accredito delle corrispondenti risorse finanziarie con le modalità di cui ai precedenti punti 4 e 5.

7. All'attuazione della presente delibera provvederà il servizio centrale di segreteria del CIPE del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o di intesa con la Cassa depositi e prestiti e con la regione siciliana. Gli uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, attraverso un'opportuna azione di coordinamento con gli uffici regionali, forniranno ogni assistenza affinché il trasferimento delle funzioni avvenga senza alcun ritardo ed ostacolo al normale disbrigo delle attività.

8. Al momento del trasferimento dell'intera materia saranno individuate le modalità di trasmissione al CIPE dei dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla realizzazione degli interventi, sulla base di schemi definiti con il Sistema informativo degli investimenti territoriali (SINIT), operante presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

9. Per la gestione delle somme di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con esclusione delle eventuali anticipazioni, alla Cassa depositi e prestiti spetta il rimborso delle spese di amministrazione nella misura già stabilita con delibera di questo comitato del 20 novembre 1995, incrementata di un ulteriore 0,01%.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 22

99A10006

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002. (Deliberazione n. 177/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 13 del predetto decreto legislativo concernente le procedure di approvazione del programma statistico nazionale;

Visti gli art. 2, comma 4, art. 8, comma 1 e art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l'art. 6, comma 1, che demanda alla conferenza Stato-regioni il compito, tra l'altro, di favorire l'interscambio di dati e di informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e dalle province autonome;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Vista la propria delibera n. 71/99 del 14 maggio 1999 concernente gli orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno (PSM) ed in particolare il punto 3.1 lettera *e),* che prevede fra l'altro il rafforzamento della disponibilità di informazioni nell'ambito del Sistema statistico nazionale, per migliorare il processo di misurazione dell'efficacia degli investimenti adottati nel quadro del PSM;

Considerato che il Programma statistico nazionale costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto che in tale contesto vadano incrementate la qualità e la quantità delle informazioni statistiche ai fini della valutazione e del monitoraggio delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici, con particolare riferimento sia alle azioni cofinanziate con fondi strutturali e ricomprese nel Programma di sviluppo del Mezzogiorno, che alle attività connesse alla costituzione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), anche in vista dell'articolazione territoriale in aree socio-economiche prevista dall'art. 1, comma 9, della predetta legge n. 144/1999;

Considerato che lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'informazione statistica comporta il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare delle amministrazioni centrali, regionali, locali e delle camere di commercio, chiamate a svolgere compiti di valutazione e monitoraggio e tenuto conto che l'incremento qualitativo e quantitativo della produzione di informazioni statistiche da parte delle stesse amministrazioni potrà costituire un indice della loro capacità di assolvimento di questi compiti;

Ritenuto che il complesso delle rilevazioni collocate all'interno del Programma statistico nazionale debba rappresentare la base ordinaria di riferimento per le predette attività;

Considerato altresì che l'azione di sviluppo informativo implica l'impegno da parte dell'Istituto nazionale di statistica ad aumentare la significatività territoriale delle attuali rilevazioni, portandole il più possibile a livello regionale (NUTS II);

Acquisito il parere favorevole della conferenza unificata Stato, città ed autonomie locali e Stato-regioni in data 23 settembre 1999;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002 predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, che costituisce il principale strumento d'indirizzo dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e che prevede, quale obiettivo generale per il prossimo triennio, l'accelerazione dello sviluppo del SISTAN sia in termini strutturali che funzionali.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

innalzamento della cultura statistica nel Paese, anche attraverso un rapporto più intenso con l'opinione pubblica;

orientamento privilegiato alle esigenze degli utilizzatori;

miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, anche attraverso l'attuazione del SEC '95;

costruzione di sistemi informativi come snodo per la crescita della funzione statistica;

predisposizione delle informazioni strutturali di riferimento, attraverso la progettazione e la realizzazione, secondo linee integrate, dei censimenti degli anni 2000-2001;

integrazione della produzione del SISTAN in ambito europeo;

Impegna

il comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 322/1989, a definire, nell'ambito degli obiettivi del Programma statistico nazionale, direttive e azioni di sensibilizzazione affinché i soggetti del SISTAN possano produrre informazioni statistiche coerenti con le esigenze di monitoraggio e valutazione delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici, in linea con quanto previsto dalla propria delibera n. 71/99 del 14 maggio 1999 richiamata in premessa e in stretto raccordo con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica;

Invita

l'Istituto nazionale di statistica ad assicurare una più articolata territorializzazione delle serie statistiche, anche con specifico riferimento agli adempimenti di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 indicata in premessa;

Raccomanda

alle amministrazioni chiamate a svolgere compiti di valutazione e di monitoraggio delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici richiamate in premessa il rafforzamento qualitativo e quantitativo delle relative informazioni statistiche, in coerenza con quanto indicato nel Programma di sviluppo del Mezzogiorno e negli altri strumenti di programmazione delle politiche strutturali cofinanziate da risorse dell'Unione europea, anche avvalendosi del supporto dei nuclei di programmazione, valutazione e monitoraggio di cui all'art. 1 della citata legge n. 144/1999 e in stretto collegamento con i relativi uffici di statistica.

Il complesso di tali indicazioni sarà oggetto di specifica attenzione in sede di approvazione degli aggiornamenti annuali del Programma statistico nazionale.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

99A10007

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DISPOSIZIONE 10 novembre 1999.

Designazione del personale incaricato, ai sensi degli articoli 1 e 2 della delibera n. 12193 del 10 novembre 1999, dell'accesso alle informazioni di cui all'art. 185 del decreto legislativo n. 58/1998. (Disposizione n. 9/99).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato dalla Commissione con delibera del 17 novembre 1994, n. 8674 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994 e, in particolare, l'art. 32, comma 1, in base al quale la Commissione stabilisce le modalità di designazione del personale autorizzato ad accedere alle informazioni dei soggetti vigilati e ad acquisirle per esigenze istruttorie;

Vista la delibera n. 12193 del 10 novembre 1999, con la quale la Commissione ha stabilito che modalità di designazione del personale incaricato di accedere alle informazioni presso i soggetti di cui agli articoli 180 e 181 del decreto legislativo n. 58/1998;

Vista la proposta formulata dal responsabile della Divisione intermediari;

Dispone:

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i funzionari in servizio presso l'Ufficio Insider Trading sono incaricati, ai sensi dell'art. 1 della delibera n. 12193 del 10 novembre 1999 dell'accesso alle informazioni di cui all'art. 185 del decreto legislativo n. 58/1998.

Dalla suddetta data i funzionari in servizio presso l'Ufficio ispettorato della Divisione intermediari possono essere incaricati dall'accesso alle informazioni di cui all'art. 185 del decreto legislativo n. 58/1998.

I predetti funzionari sono inoltre incaricati di acquisire le informazioni necessarie alle esigenze istruttorie e di redigere i relativi verbali.

Nell'assolvimento del predetto incarico, i funzionari dell'Ufficio Insider Trading e dell'Ufficio ispettorato, possono essere coadiuvati da altro personale in servizio presso i medesimi uffici.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino Consob.

Milano, 10 novembre 1999

Il presidente: SPAVENTA

99A9972

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 novembre 1999.

Norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi. (Provvedimento n. 1338).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, che ha disciplinato l'istituzione ed il funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione ed il funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalle leggi n. 48/1979, n. 792/1984, n. 166/1992, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché la soppressione delle commissioni nazionali e provinciali di cui alle richiamate leggi;

Ritenuto che l'abrogazione delle norme relative all'istituzione, al funzionamento ed alle competenze delle commissioni nazionali degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi fa sorgere la necessità di regolamentare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari a carico dei citati soggetti;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alle competenze attribuite all'ISVAP dal decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi, di seguito denominato collegio di garanzia, istituito con delibera del consiglio, ai sensi degli articoli 4, 5 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, in data 21 luglio 1999, regolando altresì la ripartizione delle relative funzioni amministrative nell'ambito dell'ISVAP e le fasi del procedimento.

2. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le vigenti norme procedurali di cui alle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, 17 febbraio 1992, n. 166, e al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, nonché le disposizioni di carattere sostanziale concernenti le tipologie, i presupposti, l'entità e gli effetti delle sanzioni stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

1. Il collegio di garanzia è composto dal presidente, magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, e da due esperti in materia di procedure sanzionatorie. In caso di assenza del presidente, il collegio è presieduto dal componente anziano.

2. Partecipa alle adunanze del collegio, senza diritto di voto, il capo del servizio albi, o un dirigente o funzionario di volta in volta delegato, per riferire in ordine all'accertamento istruttorio dei fatti concernenti il procedimento.

3. Il collegio delibera, in seduta riservata, presente la maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del presidente. La delibera, sottoscritta dal presidente e dal componente del collegio estensore delle motivazioni, è immediatamente trasmessa per l'emanazione del provvedimento al presidente dell'ISVAP, che può tuttavia chiedere il riesame della deliberazione. In caso di assenza o impedimento del presidente, la delibera è trasmessa al vice direttore generale. A cura delle sezioni competenti il provvedimento è notificato all'interessato, al quale sono contestualmente comunicati tempi e modalità degli eventuali gravami.

4. Il contenuto delle delibere e i voti espressi dai componenti del collegio sono sommariamente verbalizzati nel registro di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b).*

5. Il collegio stabilisce, con propri provvedimenti, le modalità per la redazione e la conservazione dei registri e dei verbali concernenti l'attività espletata, disciplinando altresì la propria organizzazione.

Art. 3.

1 . Per l'espletamento delle attività di cui alle presenti norme, sono istituite la segreteria del collegio di garanzia e l'ufficio per i procedimenti disciplinari nell'ambito del servizio albi.

Art. 4.

1. Ogni procedimento suscettibile di concludersi con la comminazione di sanzioni disciplinari è previamente istruito da un funzionario addetto all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che assume la responsabilità della relativa istruttoria.

2. Il funzionario responsabile dell'istruttoria riceve dalla sezione competente gli atti e la documentazione inerenti allo stato e qualità delle persone, nonché ai fatti rilevanti per la ponderata determinazione in merito all'apertura del procedimento disciplinare, unitamente ad ogni altro atto, relazione, comunicazione o pronuncia, anche di carattere giurisdizionale.

3. Gli atti, inseriti senza indugio nel fascicolo d'ufficio, vengono annotati sulla copertina dello stesso fascicolo mediante trascrizione degli estremi essenziali di identificazione. Tali atti non possono per alcuna ragione essere separati, asportati o defissi dal fascicolo d'ufficio.

4. L'ufficio per i procedimenti disciplinari provvede all'apertura del procedimento notificando, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a firma del capo del servizio albi o di un dirigente delegato, la violazione agli interessati e facendo riserva di successiva comunicazione della data dell'adunanza. Gli interessati hanno facoltà, entro venti giorni dalla notificazione, di prendere visione presso l'Istituto degli atti del fascicolo e di trarne copia. Qualsiasi variazione del recapito presso il quale si intendono ricevere comunicazioni relative al procedimento dovrà essere tempestivamente segnalata all'Istituto.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ne dà comunicazione alla segreteria del collegio per l'iscrizione del procedimento al prossimo ruolo di adunanza disponibile. La conseguente determinazione del presidente è comunicata dalla segreteria del collegio all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

6. Con le stesse formalità della notifica di cui al comma 4, l'ufficio per i procedimenti disciplinari comunica agli interessati la data di trattazione, rappresentando loro la facoltà di presentare, almeno venti giorni prima, scritti o memorie difensive e documenti probatori, nonché di essere personalmente sentiti nel corso dell'adunanza, eventualmente con l'assistenza di un legale o di un iscritto nell'albo o ruolo di appartenenza.

7. Se si procede nei confronti di un agente, dell'apertura del procedimento e della data di trattazione viene data comunicazione anche all'impresa preponente, che può chiedere di essere sentita dal collegio separatamente nella stessa adunanza.

Art. 5.

1. Dieci giorni prima dell'adunanza di trattazione, l'ufficio per i procedimenti disciplinari trasmette alla segreteria del collegio il fascicolo integrale corredato di duplice copia degli atti essenziali, comprensivi in ogni caso dell'atto iniziale del procedimento, degli altri atti notificati e delle memorie difensive.

2. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori di cui al presente regolamento da parte di soggetti estranei al procedimento quando consistano in o facciano concreto riferimento ad atti coperti dal segreto d'ufficio ai sensi dei provvedimenti dell'Isvap numeri 39 e 40 del 5 settembre 1995. A tali soggetti può, inoltre, essere differito l'accesso quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 6.

1. Il collegio di garanzia istituisce:

a) un ruolo cronologico delle adunanze stabilite, al quale sono iscritti i fascicoli, ai sensi dell'art. 4, comma 5.

b) un registro dei verbali delle adunanze, segreto, riservatamente tenuto dal presidente del collegio.

2. Il calendario delle adunanze è stabilito trimestralmente dal presidente.

3. Il calendario delle adunanze è pubblicato trimestralmente, a cura dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, mediante affissione all'albo presso l'ISVAP. Di esso è data notizia anche attraverso il bollettino di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 373 del 1998.

Art. 7.

1 . Il collegio procede alle audizioni dell'interessato e dell'impresa, ove richieste, segnatamente per l'acquisizione di elementi aggiuntivi od integrativi di quelli contenuti negli atti difensivi. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti.

Art. 8.

1. Il collegio esprime le proprie deliberazioni pronunciandosi per l'archiviazione del procedimento per ragioni di rito o di merito ovvero per la comminazione di sanzioni disciplinari.

Art. 9.

1 . Fatte salve legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 365 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di contestazione ai sensi dell'art. 4, comma 4.

Art. 10.

1. Il termine di cui all'art. 9 si applica ai procedimenti disciplinari aperti, ai sensi dell'art. 4, successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Negli altri casi continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 26 marzo 1993, n. 329.

Roma, 11 novembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10001

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 9 novembre 1999, n. 405** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999), **recante: «Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: *a)* quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE» di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, *intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella* F *della legge 23 dicembre 1998, n. 449;* b) *quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; c)* quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1999), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 31 luglio 1999), reca «Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208 («Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse»):

«1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime risorse, della necessità di completare le opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e di cantierabilità».

— Si riporta la tabella *F* della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (Disposizioni del bilancio dello Stato - legge finanziaria 1999), in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1999:

«TABELLA *F*

(milioni di lire)

Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per settori di intervento	1999	2000	2001	2002 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
– Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: Tesoro: 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 9018; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9015; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8816; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 7438	1.500.000	1.650.000	1.050.000	2.450.000	—	3
Finanze: 4.1.2.5 - Devoluzione di proventi - cap. 3531	200.000	200.000	150.000	—	—	3
Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7281	100.000	100.000	100.000	700.000	—	3
Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p	650.000	800.000	750.000	1.300.000	—	3
Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7535	50.000	50.000	50.000	350.000	—	3
– Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9014)	2.550	73.100	73.100	—	—	3
	13.602.725	16.458.866	11.888.834	4.800.000».		

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, sopra riportato:

«Art. 1. — 1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 al 3 giugno 1999 è riconosciuto, nei compartimenti a maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti attestati dalle competenti autorità marittime.

2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio, che non concorre alla formazione del reddito ed è scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, rapportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennità giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attività delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato "Ministero del tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato "Ministero del tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE". In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

6. È istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione».

Art. 2.

1. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità

provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.

3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1999, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima):

«Art. 4 *(Regolazione dello sforzo di pesca)*. — Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie di una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

a) approva il modello della licenza di pesca;

b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.

Il Ministro della marina mercantile può delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze.

Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere è determinato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3.

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3, può suddividere le aree di pesca in distretti».

Art. 2-*bis.*

1. *Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennità fino ad un massimo di L. 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana.*

2. *Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.*

3. *Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.*

4. *Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, è riportato in nota all'art. 1.

— Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 9 febbraio 1995, n. 32), convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 10 aprile 1995, n. 84), reca: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale». Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 4 di detto decreto-legge:

«6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali utleriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbrario 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del conteggio in relazione agli interventi agevolati, nonché a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, è riportato in nota all'art. 1.

— Si trascrive la tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449, il cui titolo è riportato in nota all'art. 1:

«TABELLA *C*

(milioni di lire)

Oggetto del provvedimento	1999	2000	2001
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:			
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA 3.2.1.13. Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7056)	455.000	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 1. comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1186)	5.024	5.024	5.024
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)	1.000.000	—	—
	1.460.024	455.024	455.024».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A9939

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Società teosofica italiana», in Genova

Con decreto ministeriale 10 novembre 1999 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Società teosofica italiana», con sede in Vicenza, deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci con atto pubblico dell'11 giugno 1999, numero di repertorio 72682/18120, a rogito del dott. Giuseppe Brunelli, notaio in Perugia.

99A9973

Erezione in ente morale dell'associazione «Fraternità - Onlus», in Monte Cremasco

Con decreto ministeriale 10 novembre 1999 l'associazione «Fraternità - Onlus», con sede in Monte Cremasco (Cremona), è stata eretta in ente morale con l'approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 28 giugno 1999, numero di repertorio 91030/24377, a rogito del dott. Luigi Ferrigno, notaio in Crema.

99A9974

Erezione in ente morale dell'«Istituzione per la cura climatica - Onlus», in Milano

Con decreto ministeriale 10 novembre 1999 l'«Istituzione per la cura climatica - Onlus», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 26 maggio 1998, numero di repertorio 12318/1436, a rogito del dott. Vincenzo Capuzzi, notaio in Cesano Maderno (Milano).

99A9975

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Modigliana

Con decreto interministeriale n. 1011, in data 2 novembre 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Poligono di tiro a segno» sito nel comune di Modigliana (Forlì), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 169, foglio n. 62, mappali 23, 49 e 103 ed alla partita 1, foglio n. 62, mappale 16 del nuovo catasto terreni ed alla partita 1290, foglio n. 62, mappale 16 del nuovo catasto edilizio urbano, per una superficie complessiva di mq 8.990.

99A9976

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 novembre 1999

Dollaro USA	1,0215
Yen giapponese	106,62
Dracma greca	328,65
Corona danese	7,4377
Corona svedese	8,5930
Sterlina	0,63310
Corona norvegese	8,1675
Corona ceca	36,120
Lira cipriota	0,57737
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,28
Zloty polacco	4,2882
Tallero sloveno	196,5832
Franco svizzero	1,5997
Dollaro canadese	1,4981
Dollaro australiano	1,6147
Dollaro neozelandese	2,0012
Rand sudafricano	6,2654

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10065

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 21-22-23 giugno 1999 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, concernente l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo integrativo alle società di ingegneria.

Con decreto ministeriale n. 9PS/83521/ING-L-61 del 2 novembre 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri ed architetti, adottata dal comitato dei delegati nella riunione del 21-22-23 giugno 1999, concernente l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo integrativo alle società di ingegneria.

99A10017

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 30 del 7 maggio 1999 e n. 36 dell'11 giugno 1999 adottate dalla Cassa nazionale del notariato, concernenti la corresponsione di un assegno straordinario «una tantum» a ciascun pensionato o titolare di assegno continuativo e la determinazione, nella misura del due per cento, della perequazione da applicare agli importi delle pensioni.

Con decreto ministeriale n. 9PS/83441/NOT-L-8 del 22 ottobre 1999, sono state approvate, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le delibere n. 30 del 7 maggio 1999 e n. 26 dell'11 giugno 1999, adottate dalla Cassa nazionale del notariato, concernenti la corresponsione di un assegno straordinario «una tantum» a ciascun pensionato o titolare di assegno continuativo e la determinazione, nella misura del due per cento, della perequazione da applicare agli importi delle pensioni.

99A10018

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 resta confermata nella misura del 4,5 per mille.

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, L. 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

99A10019

COMUNE DI CAVIZZANA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CAVIZZANA (provincia di Trento) ha adottato il 28 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. di determinare, per l'anno 2000 e confermando pertanto quanto già stabilito negli anni precedenti, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille.

2. di dare atto che viene confermata nell'importo minimo di L. 200.000 la detrazione spettante esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

99A10020

COMUNE DI CERVICATI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CERVICATI (provincia di Cosenza) ha adottato il 6 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

2. di determinare, come determina con il presente atto, per l'anno 2000, l'aliquota che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 7 per mille, relativa all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

3. di fissare in L. 240.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale;

4. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

99A10021

COMUNE DI CIRCELLO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CIRCELLO (provincia di Benevento) ha adottato il 13 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. di determinare, per l'anno 2000, giusti i motivi e le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di determinare altresì la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

99A10022

COMUNE DI COLLEDIMEZZO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di COLLEDIMEZZO (provincia di Chieti) ha adottato il 20 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

di confermare per l'anno 2000 la stessa aliquota unica del 5 per mille praticata per l'anno 1999 in ordine all'Imposta comunale sugli immobili.

99A10023

COMUNE DI FRIGNANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di FRIGNANO (provincia di Caserta) ha adottato il 19 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

Le aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2000 sono:

1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): 6 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, degli stessi posseduti nel Comune: 6 per mille;

5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.

(Omissis).

99A10024

COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MOSCIANO S. ANGELO (provincia di Teramo) ha adottato il 21 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. per l'anno 2000, fissare, ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la relativa aliquota nella misura unica del 5 per mille, con l'osservanza delle modalità e prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

2. darsi atto che la detrazione annuale applicabile per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000;

(Omissis).

99A10025

COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SANTA MARIA LA FOSSA (provincia di Caserta) ha adottato il 20 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. unica, nella misura del 6 per mille;

2. di fissare le riduzioni e le detrazioni d'imposta, nelle misure stabilite dal regolamento I.C.I. ed in mancanza a quelle minime di legge.

(Omissis).

99A10026

COMUNE DI SAVOCA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAVOCA (provincia di Messina) ha adottato il 26 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

determinare per quanto espresso in narrativa l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree edificabili a qualunque uso destinate, ubicati nel territorio comunale;

fissare la detrazione da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;

(Omissis).

99A10027

COMUNE DI TORTORELLA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di TORTORELLA (provincia di Salerno) ha adottato il 27 ottobre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota unica dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

99A10028

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 19 novembre 1999, n. 435, recante: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 204/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 1999).

Nell'allegato 2 alla legge citata in epigrafe, pubblicata nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dopo la pag. 51, devono intendersi pubblicate quelle di seguito riportate:

nella tabella n. 2, riguardante lo «STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI», quella riferita al «RIEPILOGO» relativo alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri;

la tabella n. 3, relativa allo «STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA».

RIEPILOGO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riepilogo	VARIAZIONI	
	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
Spese correnti	1.560.863.101	1.263.011.032
FUNZIONAMENTO	5.111.705	30.604.208
INTERVENTI	1.553.268.501	1.202.064.601
ONERI COMUNI	2.482.895	30.184.895
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	>>	157.328
Spese in conto capitale	-188.000	-234.925.759
INVESTIMENTI	-188.000	-234.925.759
TOTALE DELLE VARIAZIONI	1.560.675.101	1.028.085.273

(in migliaia di lire)

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Unita' previsionali di base		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	-2.483.997	-1.350.488
	1.1 - Spese correnti	-2.483.997	-1.350.488
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	-2.483.997	-1.350.488
	2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	-31.344.715	-23.975.599
	2.1 - Spese correnti	-31.344.715	-23.975.599
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	-44.226.509	-7.157.393
	2.1.4 - ONERI COMUNI	12.881.794	-16.818.206
2.1.4.2	Servizi del Poligrafico dello Stato	-6.480.000	-36.980.000
2.1.4.3	Solidarieta' internazionale (Nuova istituzione)	<<	800.000
2.1.4.4	Fondi da ripartire per oneri di personale (Nuova istituzione)	19.361.794	19.361.794
	3 - TESORO	110.534.278.516	118.900.367.228
	3.1 - Spese correnti	3.479.163.113	8.022.235.605
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	8.603.391	-9.233.850
	3.1.2 - INTERVENTI	6.090.433.778	10.418.318.110
3.1.2.4	Restituzione e rimborsi di imposte	10.000.000	187.196.000
3.1.2.7	Monete metalliche	<<	-100.000.000
3.1.2.8	Poste italiane S.P.A.	864.187	-99.135.813
3.1.2.12	Ferrovie dello Stato	247.400.000	-800.575.000
3.1.2.14	Aree depresse	<<	-1.988.340
3.1.2.16	Consob	<<	-10.000.000
3.1.2.17	Garanzie di cambio	-399.869.451	-399.869.451
3.1.2.19	Pensioni di guerra	37.000.000	37.000.000

(in migliaia di lire)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Unita' previsionali di base		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
3.1.2.20	IRI ENI soppresso EFIM	-200.000.000	-200.000.000
3.1.2.21	Regolazioni contabili regioni	<<	5.556.761.548
3.1.2.22	Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni	<<	-10.000.000
3.1.2.23	8 per mille IRPEF confessioni religiose	-38.818.918	-38.848.918
3.1.2.24	Istituto nazionale Previdenza sociale.	89.526.656	89.526.655
3.1.2.25	Oneri per le privatizzazioni	-2.030.000	54.234.582
3.1.2.26	Contributi ad enti ed altri organismi	1.693.653	4.193.653
3.1.2.28	Istituto postelegrafonici	334.295.586	334.295.586
3.1.2.29	Oneri sentenze Corte Costituzionale	875.000.000	875.000.000
3.1.2.30	Gestioni liquidatorie enti soppressi	<<	-15.000.000
3.1.2.31	Servizio del gioco del lotto	4.154.000.000	4.154.000.000
3.1.2.32	Contributo alle spese elettorali dei partiti politici	<<	113
3.1.2.33	Accordi ed organismi internazionali	<<	-97.139.921
3.1.2.34	Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro	<<	-2.704.649
3.1.2.35	I.N.P.D.A.P.	1.060.000.000	1.060.000.000
3.1.2.38	Altri interventi in materia previdenziale	1.372.065	1.372.065
3.1.2.41	Operazioni di ristrutturazione bancaria	-80.000.000	-160.000.000
	3.1.3 - ONERI COMUNI	838.597.050	740.346.931
3.1.3.1	Organi costituzionali	16.466.550	16.694.083
3.1.3.2	Parlamento Europeo	<<	2.665.071
3.1.3.3	Restituzioni e rimborsi	<<	-1.142.723
3.1.3.5	Altri servizi di tesoreria	130.500	130.500
3.1.3.6	Contribuzione aggiuntiva I.N.P.D.A.P	822.000.000	822.000.000
3.1.3.8	Previdenza complementare	<<	-100.000.000
	3.1.5 - ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	-3.458.471.106	-3.127.195.586
3.1.5.1	Ferrovie dello Stato	<<	195.379.656

(in migliaia di lire)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Unita' previsionali di base		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
3.1.5.3	Interessi sui titoli del debito pubblico	-2.771.246.502	-2.976.354.906
3.1.5.5	Interessi sui mutui Crediop e BEI	-201.937.814	-172.000.000
3.1.5.6	Oneri accessori	-2.048.106	-2.125.751
3.1.5.7	Altri interessi	-483.238.684	-172.094.585
	3.2 - Spese in conto capitale	-235.196.294	-287.017.225
	3.2.1 - INVESTIMENTI	-245.650.000	-297.470.931
3.2.1.2	Interventi nel territorio di Trieste	<<	4.648.910
3.2.1.4	Interventi nelle grandi citta'	<<	2.570.000
3.2.1.7	Edilizia sanitaria	-100.000.000	-100.000.000
3.2.1.15	Edilizia scolastica	-116.000.000	-116.000.000
3.2.1.17	Opere stradali	350.000	350.000
3.2.1.19	Calamita' naturali e danni bellici	<<	7.400.000
3.2.1.23	Aree depresse	<<	7.380.055
3.2.1.24	Metanizzazione	-5.000.000	-5.000.000
3.2.1.25	IRI ENI soppresso EFIM	-25.000.000	-25.000.000
3.2.1.27	Banche, fondi e organismi internazionali	<<	15.134.290
3.2.1.29	Imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno	<<	20.000.000
3.2.1.35	Sistemi ferroviari passanti	<<	-50.000.000
3.2.1.37	Telecomunicazioni	<<	-40.000.000
3.2.1.41	Altri investimenti	<<	-8.954.186
3.2.1.47	Ricerca scientifica	<<	-10.000.000
3.2.1.48	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico (Nuova istituzione)	<<	<<
3.2.1.49	Fondo nazionale di garanzia per l'intermediazione mobiliare (Nuova istituzione)	<<	<<
	3.2.3 - ONERI COMUNI	10.453.706	10.453.706
3.2.3.1	Ammortamento titoli di Stato	10.453.706	10.453.706

(in migliaia di lire)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Unita' previsionali di base		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	3.3 - Rimborso di prestiti	107.290.311.697	111.173.148.840
	3.3.1 - RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	107.290.311.697	111.173.148.840
3.3.1.1	Ferrovie dello Stato	<<	3.412.499.986
3.3.1.2	Aree depresse	998	1.171.996
3.3.1.3	Titoli del debito pubblico	107.354.706.100	107.501.715.100
3.3.1.4	Mutui Crediop e BEI	145.000.000	151.510.521
3.3.1.5	Mutui diversi	-209.395.401	106.251.245
	7 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	9.101.732.270	32.054.684.912
	7.1 - Spese correnti	8.276.762.770	32.207.812.563
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO	2.097.872	20.218.127
	7.1.2 - INTERVENTI	7.625.698.299	34.218.243.037
7.1.2.1	Fondo Sanitario Nazionale	4.950.000.000	34.130.595.538
7.1.2.2	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	-340.633.000	-340.633.000
7.1.2.5	Regioni a statuto ordinario	2.245.000.000	941.000.000
7.1.2.6	Province, comuni e comunita' montane	-55.947.740	-55.947.740
7.1.2.7	Edilizia penitenziaria	8.000.000	8.000.000
7.1.2.10	Ripiano deficit spesa sanitaria	-6.790.000	-1.006.790.000
7.1.2.12	Risorse proprie Unione europea	1.300.000.000	1.299.950.000
7.1.2.14	8 per mille IRPEF Stato	3.265.000	-46.735.000
7.1.2.16	Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale	-466.000.000	-700.000.000
7.1.2.17	Accordi ed organismi internazionali	-6.600.000	-6.600.000
7.1.2.18	Interventi diversi	-4.595.961	-4.595.961
	7.1.3 - ONERI COMUNI	648.966.599	-2.030.649.401
7.1.3.1	Fondi di riserva	849.380.252	4.169.764.252

(in migliaia di lire)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Unita' previsionali di base		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
7.1.3.3	Fondo speciale	<<	-5.000.000.000
7.1.3.5	Fondi da ripartire per oneri di personale	-200.413.653	-1.200.413.653
	7.2 - Spese in conto capitale	824.969.500	-153.127.651
	7.2.1 - INVESTIMENTI	824.969.500	-93.725.500
7.2.1.1	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	<<	-8.000.000
7.2.1.2	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	-30.500	-30.500
7.2.1.3	Informatica di servizio	-25.000.000	-25.000.000
7.2.1.4	Edilizia sanitaria	<<	-500.000.000
7.2.1.6	Difesa del suolo	<<	-100.000.000
7.2.1.7	Calamita' naturali e danni bellici	<<	1.005.000
7.2.1.10	Fondo di rotazione per le politiche comunitarie	550.000.000	1.050.000.000
7.2.1.11	Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale	300.000.000	<<
7.2.1.12	Interventi straordinari per la Calabria	<<	-112.000.000
7.2.1.16	Opere idrauliche e sistemazione del suolo	<<	300.000
7.2.1.20	Intese istituzionali di programma	<<	-400.000.000
	7.2.2 - ONERI COMUNI	<<	-59.402.151
7.2.2.1	Fondo speciale	<<	-59.402.151
	8 - POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	18.460.987	-348.136.173
	8.1 - Spese correnti	1.128.675	-9.440.061
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.128.675	559.939
	8.1.2 - INTERVENTI	<<	-10.000.000
8.1.2.1	Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali	<<	-10.000.000

(in migliaia di lire)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Unita' previsionali di base		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	8.2 - Spese in conto capitale	17.332.312	-338.696.112
	8.2.1 - INVESTIMENTI	17.332.312	-338.696.112
8.2.1.3	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	17.332.312	17.332.312
8.2.1.5	Edilizia sanitaria	<<	-90.000.000
8.2.1.9	Edilizia abitativa	<<	18.000.000
8.2.1.10	Calamita' naturali e danni bellici	<<	-10.000.000
8.2.1.11	Aree depresse	<<	20.000
8.2.1.12	Interventi straordinari per la Calabria	<<	671.376
8.2.1.13	Accordi di programma	<<	-200.000.000
8.2.1.16	Fondo per la montagna	<<	-74.719.800

(in migliaia di lire)

99A10064

Comunicato dell'Università di Palermo relativo al decreto rettorale 9 ottobre 1997 recante: «Istituzione della scuola di specializzazione in diritto europeo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 73, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la frase: «Scuola di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica» riportata nel dispositivo prima dell'art. 1, deve intendersi espunta.

99A10029

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 508.000
- semestrale ..... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 416.000
- semestrale ..... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 115.500
- semestrale ..... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 107.000
- semestrale ..... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 273.000
- semestrale ..... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 106.000
- semestrale ..... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 267.000
- semestrale ..... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.097.000
- semestrale ..... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 982.000
- semestrale ..... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035